



AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A CONTENUTO FORMATIVO FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DI PERSONE SVANTAGGIATE

1. PREMESSA

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e da ultimo modificato con decisione della Commissione Europea C(2021)184 dell'11 gennaio 2021. Tale programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", all'interno della priorità di investimento 9i, obiettivo specifico 9.2, azione 9.2.2 "Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali anche in forma cooperativa".

La normativa e le disposizioni amministrative provinciali di riferimento sono le seguenti:

- la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" e in particolare gli artt. 18 – 20;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;
- l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;
- il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 2 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, nonché con decisione della Commissione Europea C(2021)184

dell'11 gennaio 2021 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021;

- il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato "Regolamento FSE e FESR";
- i "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 e s.m., di seguito denominati "Criteri di attuazione";
- il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 e s.m., di seguito denominato "Metodologia e criteri di selezione FSE";
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto "Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento" e s.m;
- la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro;
- il "Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI legislatura" adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020.

La documentazione, la modulistica e la guida alla procedura informatica concernenti questo Avviso sono consultabili sul sito internet dedicato al Fondo sociale europeo in Trentino <https://fse.provincia.tn.it> – Area Organismi Pubblici e Privati – Opportunità di Finanziamento - Avvisi e Bandi – Avvisi - "PO FSE 2014-2020 – Avvisi – attività di formazione" nonché sul sito www.agenzialavoro.tn.it, alla sezione "Utenti - Enti di Formazione - Area dedicata agli enti per la gestione delle iniziative a finanziamento europeo – Accesso alla presentazione di proposte progettuali FSE".

2. OBIETTIVI, OPERAZIONI FINANZIABILI E RISORSE DISPONIBILI

Con il presente avviso si intendono invitare tutti coloro che risultino interessati e che dispongano dei requisiti previsti, a presentare proposte progettuali per le operazioni di seguito riportate.

Il presente Avviso costituisce una procedura aperta per la concessione di sovvenzioni a organismi pubblici e privati in attuazione di quanto disposto dall'art. 18 del "Regolamento FSE e FESR" e così come previsto nel paragrafo 1.2 dei "Criteri di attuazione".

Tale operazione rientra all'interno delle tipologie di attività esclusivamente a carattere formativo o ad esso assimilabile di cui al punto 1, paragrafo 1.2 della "Metodologia e criteri di selezione FSE".

I beneficiari degli interventi risultano essere i soggetti formativi accreditati.

In particolare si intendono finanziare le seguenti operazioni:

- A. INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A PERSONE CON DISABILITÀ - Codice 2021_2_922_01a** – per un importo massimo finanziabile di euro 1.049,884,00;
- B. INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A DETENUTI, A SOGGETTI SOTTOPOSTI A FORME DI DETENZIONE ALTERNATIVA, A EX DETENUTI - Codice 2021_2_922_02a** - per un importo massimo finanziabile di euro 160.000,00

- C. **INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO O CON DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE MOLTO ALTA O RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI O TITOLARI DI PROTEZIONE** Codice 2021_2_922_02b - per un importo massimo finanziabile di euro 850.000,00;
- D. **INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A DONNE VITTIME DI VIOLENZA** - Codice 2021_2_922_02c - per un importo massimo finanziabile di euro 140.000,00.

Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle azioni del presente avviso è pari a **euro 2.199.884,00** (di cui euro 1.099.942,00 costituiscono il cofinanziamento del FSE - pari al 50% del totale).

3. ORGANISMI PROPONENTI E REQUISITI DEGLI ATTUATORI

Possono partecipare al presente Avviso, mediante la presentazione di proposte progettuali, tutti gli organismi, pubblici e privati, aventi sede legale nell'Unione Europea.

Possono inoltre partecipare raggruppamenti temporanei d'impresa (con l'indicazione dell'impresa capogruppo e delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa con relativa quantificazione finanziaria), consorzi (con l'indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio presenta l'offerta e le parti di servizio eseguite da ciascuna consorziata con relativa quantificazione finanziaria) e i G.e.i.e. (per i quali dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.e.i.e. e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse con relativa quantificazione finanziaria). In caso di partecipazione da parte di A.T.I., R.T.I., consorzi o G.E.I.E. costituiti dovrà essere presentata copia dell'atto di costituzione; nel caso di soggetto non ancora costituito dovrà essere presentata lettera d'intenti per la costituzione sottoscritta da tutti i componenti e, in caso di finanziamento, l'attività formativa non potrà avere inizio prima della consegna della documentazione relativa alla formalizzazione dell'A.T.I., R.T.I., consorzio o G.E.I.E.

L'affidamento in gestione degli interventi risultati finanziabili è condizionato all'accreditamento dell'organismo proponente secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 che specifica i requisiti richiesti.

Anche nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei l'affidamento in gestione è condizionato all'accreditamento da parte di tutti gli organismi che compongono i R.T.I. e/o A.T.I. e/o consorzio e/o G.e.i.e.

A tal fine, a norma del comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, tutti gli organismi che, a seguito del completamento della procedura di valutazione risultino in graduatoria in quanto proponenti di progetti approvati a valere sul presente avviso ma che, al momento dell'approvazione delle graduatorie non siano ancora accreditati o non abbiano ancora presentato la relativa domanda, devono presentare istanza di accreditamento entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione delle graduatorie previste dall'articolo 23 del medesimo decreto, pena la decadenza dalla graduatoria medesima.

Non possono partecipare al presente avviso i soggetti:

- nei confronti dei quali ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. è in corso la procedura di revoca dell'accreditamento;
- che non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi.

Questi requisiti saranno verificati prima dell'assegnazione del finanziamento; non sarà attribuito alcun finanziamento agli enti risultati in posizione utile nella graduatoria che non rispettino tali vincoli;

- che non abbiano rispettato la normativa antimafia. In questo caso si applica quanto previsto dal decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159;
- che stiano svolgendo, per l'Amministrazione provinciale, attività/funzioni di assistenza tecnica, supporto ed erogazione di servizi nel campo dell'orientamento lavorativo e di

sostegno alle attività formative, al fine di favorire l'impiego o reimpiego dei lavoratori, nel caso in cui tali attività orientino l'utenza per l'adesione o iscrizione a percorsi formativi rientranti nelle azioni del presente avviso anche in caso di costituzione in raggruppamento o consorzio o G.e.i.e..

Le risorse professionali che saranno impiegate nell'erogazione dei servizi non dovranno aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609 undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art.2 D.lgs.39/2014).

Si ricorda che non è possibile concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.).

4. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Le proposte progettuali presentate dovranno rispecchiare quanto di seguito indicato, relativamente a ogni operazione, per quanto riguarda tipologia di azione, obiettivi, contenuti, destinatari, articolazione, aree di intervento, vincoli di durata e numero minimo di partecipanti.

In particolare l'avvio dei progetti è vincolato all'iscrizione **di almeno 4 persone** a eccezione dell'intervento B, nell'ambito del quale i progetti possono prevedere l'iscrizione **anche di una sola persona**.

Le azioni potranno essere avviate solo successivamente alla comunicazione di avvenuto finanziamento da parte dell'Amministrazione e dovranno concludersi entro e non oltre il **15 giugno 2023**. La rendicontazione dovrà essere presentata all'Amministrazione secondo le tempistiche previste dai Criteri e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2023, compresa l'eventuale proroga, pena il non riconoscimento delle spese sostenute.

Le attività devono realizzarsi nel territorio della provincia di Trento. Nell'attribuzione dei punteggi si terrà conto del fatto che gli interventi formativi vengano attuati nei territori della Bassa Valsugana e della Comunità della Val di Sole (costituiti rispettivamente dai comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino e dai comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio) e siano destinati a persone ivi residenti o domiciliate. Tali territori sono stati infatti individuati nell'ambito della Strategia nazionale "Aree Interne" del PO FSE 2014-2020 dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 500 del 30 marzo 2015 e n. 1235 del 22 luglio 2016 in quanto affetti da particolari svantaggi economico-sociali. La realizzazione delle attività deve obbligatoriamente avvenire nei territori indicati e a persone ivi residenti o domiciliate; se attuati su altri territori o rivolte a persone non residenti e/o domiciliate in tali territori, si procederà con la revoca del finanziamento. Qualora, in sede di controllo, si riscontrasse la partecipazione di parte di utenti non residenti e/o domiciliati nei territori indicati, si procederà nel seguente modo:

- qualora i partecipanti privi di requisiti non contribuiscano al raggiungimento del numero minimo di iscritti, non verranno riconosciute le spese riferibili a tali partecipanti;
- qualora i partecipanti privi di requisiti contribuiscano al raggiungimento del numero minimo di iscritti, il finanziamento sarà revocato.

I soggetti attuatori possono presentare proposte progettuali riguardanti uno o più interventi.

Nel caso in cui la proposta progettuale preveda un percorso di tirocinio formativo e di orientamento, il soggetto attuatore dovrà presentare delle lettere di intenti che vadano a garantire un numero di posti disponibili per lo svolgimento del tirocinio almeno pari al numero di partecipanti coinvolti.

Le ipotesi progettuali presentate possono includere più percorsi anche di durata diversa. Le durate dei singoli percorsi potranno essere modificate in sede di gestione, previa motivata richiesta di modifica, mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati in sede di presentazione.

Inoltre le eventuali economie realizzate in sede di gestione sulle macrovoci B2.3 “Attività di sostegno all’utenza”, B.2.4 “Esami” e B.2.6 “Utilizzo materiali di consumo” non potranno essere riutilizzate su altre voci di spesa senza motivata richiesta di modifica.

Qualora venga prevista la realizzazione di una parte di percorso in tirocinio, la durata dello stesso dovrà essere compresa tra un minimo di 8 settimane ed un massimo di 24 settimane.

In sede di rendicontazione finale delle attività, qualora la durata della formazione complessiva del progetto risulti inferiore alla durata della formazione complessiva approvata in sede di finanziamento, l’Amministrazione applicherà una riduzione del finanziamento approvato con riferimento alla minor attività realizzata e provvederà al ricalcolo dei valori della macrovoce di spesa B4 “Direzione e controllo interno” e della macrovoce C “costi indiretti” al fine di rispettare la percentuale di costi prevista nei Criteri di attuazione.

Nello specifico:

A. INTERVENTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A PERSONE CON DISABILITÀ - Codice 2021_2_922_01a – per un importo massimo finanziabile di euro 1.049.884,00

Analisi della situazione o del contesto sociale/organizzativo che motivano l’azione

Il mondo del lavoro ha subito significativi cambiamenti rispetto alle professionalità richieste e alle competenze possedute dai lavoratori, elevandone i requisiti per l’accesso. La costante innovazione tecnologica ha ridotto notevolmente la domanda di qualifiche o mansioni facilmente ricopribili da persone con disabilità. Infatti i datori di lavoro richiedono sempre più personale qualificato, in grado di garantire flessibilità e capacità di relazione e di svolgere mansioni di una certa complessità. Pertanto risulta centrale investire in progetti formativi in grado di rendere competitive le persone con disabilità, aumentando le loro competenze e di conseguenza il loro grado di occupabilità.

In particolar modo risulta importante investire nelle fasi di transizione scuola-lavoro dei giovani, al fine di sviluppare e mantenere nel tempo le competenze sociali e professionali, in quanto periodi di inattività possono avere un’incidenza negativa sulle opportunità di inserimento lavorativo.

Obiettivi

L’azione intende rispondere alle esigenze di assicurare alle persone disabili un effettivo inserimento sociale e lavorativo, valorizzandone le capacità lavorative attraverso l’utilizzo di soluzioni personalizzate definite sulla base dei bisogni e delle caratteristiche di ogni singolo partecipante.

Contenuti

I percorsi individualizzati o di gruppo dovranno privilegiare soprattutto le aree pratiche e operative, seppur integrate da momenti teorici conoscitivi di mantenimento e consolidamento degli apprendimenti.

Per ogni corsista, il soggetto attuatore predisporrà una cartella psicopedagogica, che costituirà la base per elaborare un progetto formativo individualizzato di inserimento lavorativo. La cartella psicopedagogica dovrà essere conservata nella documentazione di gestione dell’attività presso la sede del soggetto attuatore per eventuali controlli. Il percorso dovrà portare all’acquisizione da parte dei corsisti di una certificazione delle competenze e/o di un attestato delle abilità conseguite nello svolgimento di specifiche mansioni nell’ambito del processo produttivo e/o formativo.

Nella formulazione della proposta formativa si adotteranno “**Criteri descrittivi**” di competenze, abilità e conoscenze così come descritti nello Strumento operativo (D) della Determinazione del Dirigente n. 7 di data 16 febbraio 2018 del Dipartimento della conoscenza con oggetto: “Linee guida tecnico operative a supporto dell’implementazione e aggiornamento del repertorio

provinciale dei titoli di istruzione e di qualificazione professionale" (art. 4 allegato 1, deliberazione giunta provinciale n. 2470, 29 dicembre 2016), riferendosi, ai profili professionali ricompresi nel repertorio dei profili professionali della PAT.

Destinatari

Persone con disabilità in età lavorativa, che hanno assolto l'obbligo di istruzione - anche per superamento dell'età dell'obbligo scolastico, prive di occupazione, residenti o domiciliate in Provincia di Trento. Sarà data precedenza assoluta ai residenti disoccupati. È data priorità alle persone che si trovano nel momento di transizione tra scuola e lavoro, cioè che abbiano terminato gli studi negli ultimi due anni scolastici (anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021). Le persone devono essere in possesso di un verbale di invalidità civile o del lavoro, riportante una percentuale di invalidità rispettivamente almeno del 46% e del 34%.

Si escludono le persone in possesso di un verbale di invalidità civile che riporta una potenzialità lavorativa "abolita", "quasi abolita e/o conservata solo per attività non redditizie", oppure nel quale non siano espresse le potenzialità lavorative, a fronte di un'invalidità civile pari al 100%.

Articolazione

L'avvio del progetto è vincolato all'iscrizione di almeno 4 persone.

Il progetto può prevedere uno o più percorsi. Ogni percorso deve avere almeno 2 partecipanti.

La durata, le caratteristiche e la strutturazione dell'inserimento lavorativo o dell'inserimento in un laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi, (in tal caso le ore rientrano nelle ore aula/laboratorio) dovranno essere commisurate alle capacità/potenzialità del soggetto disabile nel rispetto dei limiti fisici e/o psichici, anche prevedendo differenziati momenti di accompagnamento dei soggetti a seconda del grado di autonomia posseduto.

Dovrà essere dimostrata l'effettiva efficacia del percorso formativo a fornire le necessarie competenze e abilità che consentano un positivo inserimento della persona nel mercato del lavoro avendo riguardo alle caratteristiche possedute. Potrà essere previsto anche un supporto e un accompagnamento delle famiglie dei partecipanti, al fine di valorizzare le risorse del contesto familiare e adeguarne le aspettative.

L'eventuale tirocinio dovrà necessariamente essere svolto totalmente all'esterno del Soggetto attuatore del percorso e/o del Soggetto delegato e nel rispetto della normativa provinciale in materia di tirocini formativi e di orientamento. Se previsto, il tirocinio deve essere rivolto alla totalità dei partecipanti iscritti al percorso.

La durata dell'attività di supporto all'apprendimento potrà arrivare fino al 40% del totale delle ore di docenza.

La durata del tutoraggio d'aula non potrà superare il 40% della durata della formazione in aula e/o laboratorio.

La durata della formazione individualizzata non potrà superare la durata della formazione in aula e/o laboratorio pro capite.

Durata e finanziamento massimi

La durata corsuale dell'intervento potrà variare da un minimo di 150 ore a un massimo di 300 pro capite. Il corso potrà essere articolato su uno o più percorsi. Nel caso fosse prevista l'attivazione di un tirocinio di formazione e di orientamento, la durata corsuale dell'intervento potrà variare da un minimo di 270 ore a un massimo di 1.260 ore pro capite.

Il numero minimo di ore di tirocinio formativo e di orientamento non potrà essere inferiore alle 15 ore settimanali. Il numero di ore massimo è previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 24 novembre 2017 n. 1953 e s.m. all'articolo 4 intitolato: "Progetto formativo individuale PFI). "L'orario giornaliero o settimanale che il tirocinante è tenuto ad osservare, non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso".

Il costo ora-allievo (finanziamento totale / (durata corsuale pro capite per il numero allievi)) dell'intervento non potrà superare a preventivo € 30,00.

È prevista un'indennità di FORMAZIONE per disoccupati, o privi di occupazione. Si tratta di

indennità di partecipazione destinate a giovani fino a 36 anni non compiuti che prendono parte a corsi di formazione cofinanziati dal Fondo sociale europeo (esclusi i frequentanti percorsi del sistema scolastico o formativo iniziale o che beneficiano di voucher formativi), in qualità di disoccupati o privi di occupazione, purché abbiano frequentato almeno il 70% della durata corsuale pro capite ed almeno il 70% della durata dell'eventuale tirocinio formativo e di orientamento ed abbiano conseguito un giudizio finale positivo. I requisiti per ricevere l'indennità (età e assenza di occupazione) devono essere posseduti al momento dell'iscrizione all'intervento formativo. Tale indennità sarà erogata ai corsisti il cui indicatore di condizione economica I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare), in corso di validità al momento dell'avvio del percorso o al momento dell'iscrizione, qualora questa avvenga successivamente all'avvio del percorso stesso, non superi la soglia limite dello 0,20, calcolato per l'accesso alla quota dell'Assegno unico provinciale di cui all'art. 28 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20 prevista per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.. Le indennità previste ammontano a euro 1,50/ora e sono ammissibili solo per le ore di effettiva presenza di ogni singolo allievo alle attività corsuali (comprese le ore di individualizzata, escluse le ore di supporto formativo e fad asincrona ed escluse le ore di tirocinio formativo e di orientamento); le ore di assenza non possono essere computate anche se dovute a malattia o a infortunio o a qualsiasi altra causa, anche se giustificabile. Qualora l'I.C.E.F. presentato dal corsista, ancorché rientrante nel limite sopra richiamato, non sia in corso di validità in relazione alla data di avvio del percorso o alla data di iscrizione, qualora questa avvenga successivamente alla data di avvio del percorso stesso, nessuna indennità potrà essere erogata.

In caso di svolgimento del tirocinio, deve essere prevista un'indennità di TIROCINIO formativo e di orientamento, da parte del soggetto promotore, corrispondente a quella minima prevista dalla normativa provinciale di riferimento, ossia pari a 70,00 euro settimanali o 300,00 euro mensili. La stessa sarà erogata a fronte di una frequenza oraria mensile pari al 70% delle ore mensili indicate dal progetto formativo e di orientamento.

Il costo massimo ammissibile per progetto è pari a euro 120.000,00

B. INTERVENTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A DETENUTI, A SOGGETTI SOTTOPOSTI A FORME DI DETENZIONE ALTERNATIVA, A EX DETENUTI - Codice 2021_2_922_02a - per un importo massimo finanziabile di euro 160.000,00

Analisi della situazione o del contesto sociale/organizzativo che motivano l'azione

La realtà penitenziaria in Trentino vede la presenza e l'operatività di una Casa circondariale dove la restrizione è limitata a periodi relativamente brevi e la mobilità particolarmente accentuata. Risulta comunque opportuno, per contribuire a un progressivo "recupero" della vita sociale e professionale di questi soggetti, prevedere durante il periodo di detenzione momenti formativi e lavorativi. Percorsi quindi che mirino a uno sviluppo/recupero di abilità professionali per facilitare un successivo inserimento lavorativo. Nell'articolazione del progetto si dovrà tener conto delle caratteristiche dei destinatari, pertanto si rende necessario un accordo con la Casa circondariale/Ufficio Esecuzione penale pena l'esclusione dei progetti dalla procedura di valutazione.

Diversa la realtà dei soggetti ex-detentivi o in regime di semi-libertà o condannati sottoposti a misure alternative alla detenzione. In Trentino, in particolare, l'istituto della messa alla prova risulta avere un'applicazione molto maggiore rispetto al resto d'Italia. I beneficiari degli interventi necessitano spesso di un globale programma di recupero della vita ordinaria e lavorativa che implicino forti momenti di recupero personale e intense fasi di formazione professionale.

Obiettivi

Gli obiettivi di quest'azione si diversificano se gli interventi si rivolgono a utenti:

- detenuti,
- condannati in esecuzione penale esterna,
- ammessi a forme alternative di detenzione,
- imputati sottoposti alla messa alla prova (legge 67/2014),
- utenti ex-detenuti (legge 193/2000, articolo 3).

Le attività di formazione, lavoro e socialità rivolte ai detenuti si pongono l'obiettivo di contribuire al processo di risocializzazione, fornendo elementi professionalizzanti che possono agevolare il reinserimento lavorativo dopo la dimissione dal luogo di restrizione penale, limitando nel contempo l'inattività durante la permanenza in carcere.

I percorsi rivolti a condannati in esecuzione penale esterna o a forme alternative al carcere hanno lo scopo di acquisire le necessarie abilità professionali durante il periodo di esecuzione della pena al fine di consentire un successivo reinserimento lavorativo.

Le attività formative rivolte agli ex-detenuti hanno l'obiettivo di favorire più direttamente l'integrazione sociale e lavorativa del soggetto.

Contenuti

La programmazione delle attività dei percorsi formativi, lavorativi e di socialità dovrà rispondere a criteri di modularità e flessibilità in considerazione delle esigenze dell'autorità giudiziaria, e, per i detenuti, deve tener conto anche dell'effettiva permanenza in carcere affinché sia salvaguardata, nei limiti del possibile, la frequenza dell'intera attività corsuale prevista dal progetto.

Le proposte progettuali rivolte ai detenuti saranno approvate tenendo conto dei bisogni formativi emergenti dalla casa circondariale e in linea di massima avendo avuto riguardo al numero di detenuti, potenzialmente destinatari degli interventi. Il percorso dovrà portare all'acquisizione da parte dei corsisti di una certificazione delle competenze e/o di un attestato delle abilità conseguite nello svolgimento di specifiche mansioni nell'ambito del processo produttivo e/o formativo.

Nella formulazione della proposta formativa si adotteranno **Criteria descrittivi** di competenze, abilità e conoscenze così come descritti nello Strumento operativo (D) della Determinazione del Dirigente n. 7 di data 16 febbraio 2018 del Dipartimento della conoscenza con oggetto: "Linee guida tecnico operative a supporto dell'implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale dei titoli di istruzione e di qualificazione professionale" (art. 4 allegato 1, deliberazione giunta provinciale n. 2470, 29 dicembre 2016), riferendosi, ai profili professionali ricompresi nel repertorio dei profili professionali della PAT.

Destinatari

Detenuti, condannati in esecuzione penale esterna, ammessi a forme alternative di detenzione, imputati sottoposti alla messa alla prova (legge 67/2014) o ex detenuti privi di occupazione che hanno assolto l'obbligo di istruzione anche per superamento dell'età dell'obbligo scolastico. I destinatari sono considerati ex-detenuti per l'arco temporale previsto dall'art. 3 della legge 193/2000. Le attività relative ai detenuti possono riferirsi anche a persone non residenti in provincia di Trento, non disoccupate ma comunque prive di occupazione. Per le altre categorie di persone è richiesta, per la partecipazione all'intervento, la residenza o il domicilio in provincia di Trento. Sarà data precedenza assoluta ai residenti.

Articolazione

Il progetto si può rivolgere anche a un unico partecipante e può prevedere uno o più percorsi, anche individualizzati.

I progetti di reinserimento lavorativo possono prevedere iniziative di formazione teorico-pratica in gruppo o individualizzati e/o esperienze di tirocinio.

L'eventuale tirocinio dovrà necessariamente essere svolto totalmente all'esterno del Soggetto attuatore del percorso e/o del Soggetto delegato e nel rispetto della normativa provinciale in materia di tirocini formativi e di orientamento. Se previsto, il tirocinio deve essere rivolto alla

totalità dei partecipanti iscritti al percorso

La durata dell'attività di supporto all'apprendimento potrà arrivare fino al 40% della durata della formazione in aula e/o laboratorio pro capite.

La durata del tutoraggio d'aula non potrà superare il 40% della durata della formazione in aula e/o laboratorio.

Nel caso in cui il progetto si rivolga ad almeno 2 partecipanti, la durata della formazione individualizzata non potrà superare la durata della formazione in aula e/o laboratorio pro capite.

Condivisione proposta progettuale

La programmazione delle attività per detenuti dovrà risultare preconcordata con la direzione della casa circondariale di Trento attraverso un formale accordo di condivisione del progetto **pena l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione.**

Le proposte progettuali per le persone in esecuzione penale esterna, ammessi a forme alternative di detenzione, imputati sottoposti alla messa alla prova (legge 67/2014) dovranno risultare preconcordate con l'ufficio esecuzione penale esterna di Trento attraverso un formale accordo di condivisione del progetto **pena l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione.**

Durata e finanziamento massimi

La durata corsuale dell'intervento potrà variare da un minimo di 30 ore a un massimo di 300 ore pro capite. Il corso potrà essere articolato su uno o più percorsi. Nel caso fosse prevista l'attivazione di un tirocinio di formazione e di orientamento, la durata corsuale dell'intervento potrà variare da un minimo di 150 ore a un massimo di 1.260 ore pro capite.

Il numero minimo di ore di tirocinio formativo e di orientamento non potrà essere inferiore alle 15 ore settimanali. Il numero di ore massimo è previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 24 novembre 2017 n. 1953 e s.m. all'articolo 4 titolato. "Progetto formativo individuale PFI). *"L'orario giornaliero o settimanale che il tirocinante è tenuto ad osservare, non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso".*

Il costo ora-allievo (finanziamento totale / (durata corsuale pro capite per il numero allievi)) dell'intervento non potrà superare a preventivo **€ 26,00**.

E' prevista un'indennità di FORMAZIONE per disoccupati, o privi di occupazione. Si tratta di indennità di partecipazione destinate a giovani fino a 36 anni non compiuti che prendono parte a corsi di formazione cofinanziati dal Fondo sociale europeo (esclusi i frequentanti percorsi del sistema scolastico o formativo iniziale o che beneficiano di voucher formativi), in qualità di disoccupati o privi di occupazione, purché abbiano frequentato almeno il 70% della durata corsuale pro capite ed almeno il 70% della durata dell'eventuale tirocinio formativo e di orientamento ed abbiano conseguito un giudizio finale positivo. I requisiti per ricevere l'indennità (età e assenza di occupazione) devono essere posseduti al momento dell'iscrizione all'intervento formativo. Tale indennità sarà erogata ai corsisti il cui indicatore di condizione economica I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare), in corso di validità al momento dell'avvio del percorso o al momento dell'iscrizione, qualora questa avvenga successivamente all'avvio del percorso stesso, non superi la soglia limite dello 0,20, calcolato per l'accesso alla quota dell'Assegno unico provinciale di cui all'art. 28 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20 prevista per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.. Le indennità previste ammontano a euro 1,50/ora e sono ammissibili solo per le ore di effettiva presenza di ogni singolo allievo alle attività corsuali (comprese le ore di individualizzata, escluse le ore di supporto formativo e fad asincrona ed escluse le ore di tirocinio formativo e di orientamento); le ore di assenza non possono essere computate anche se dovute a malattia o a infortunio o a qualsiasi altra causa, anche se giustificabile

Qualora l'I.C.E.F. presentato dal corsista, ancorché rientrante nel limite sopra richiamato, non sia in corso di validità in relazione alla data di avvio del percorso o alla data di iscrizione,

qualora questa avvenga successivamente alla data di avvio del percorso stesso, nessuna indennità potrà essere erogata.

In caso di svolgimento del tirocinio, deve essere prevista un'indennità di TIROCINIO formativo e di orientamento, da parte del soggetto promotore, corrispondente a quella minima prevista dalla normativa provinciale di riferimento, ossia pari a 70 euro settimanali o 300,00 euro mensili. La stessa sarà erogata a fronte di una frequenza oraria mensile pari al 70% delle ore mensili indicate dal progetto formativo e di orientamento.

Il costo massimo ammissibile per progetto è pari a euro 60.000,00

L'Amministrazione riserverà almeno euro 80.000,00 a favore di progetti rivolti a detenuti.

C. INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO O CON DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE MOLTO ALTA O RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Codice 2021_2_922_02b - per un importo massimo finanziabile di euro 850.000,00

Analisi della situazione o del contesto sociale/organizzativo che motivano l'azione

Le persone che vivono in situazione di disagio per le cause più diverse e risultano in genere prese in carico dai servizi sociali competenti, esprimono una pluralità di bisogni. Resta peraltro il fatto che spesso tali individui non studiano, non hanno lavoro, oppure svolgono lavori precari o assistiti, magari per periodi limitati di tempo. Tali soggetti hanno la necessità di essere sostenuti e accompagnati, mettendo in campo una rete di competenze per cui il progetto sulla persona dovrà avere una visione ampia che vada oltre quella lavorativa. In questa categoria, anche i richiedenti asilo, i rifugiati e i titolari di protezione, presenti in Trentino, meritano una particolare attenzione in quanto soggetti altamente vulnerabili e a rischio di marginalità sociale.

Obiettivi

La finalità dell'intervento è quella di avvicinare le persone che si trovano in questa particolare condizione al mondo del lavoro attraverso un percorso di formazione ed eventuale tirocinio recuperando, in un processo di socializzazione e di risocializzazione anche lavorativa, le loro potenzialità e accrescendo le loro competenze.

Contenuti

Si intendono attivare per questa particolare utenza dei percorsi formativi in gruppo o individualizzati destinati alla rimotivazione, alla socializzazione professionale e all'inserimento lavorativo.

Questi percorsi devono prevedere una strutturazione che comprende azioni di:

- formazione teorico-pratica, anche laboratoriale;
- eventuale tirocinio formativo e di orientamento per consentire l'acquisizione di consapevolezza in termini di orientamento e socializzazione e di conoscenze e di competenze lavorative.

In ogni caso l'intervento dovrà fare riferimento alle capacità, alle competenze e al progetto di vita personale e lavorativo del soggetto.

Il percorso dovrà portare all'acquisizione da parte dei corsisti di una certificazione delle competenze e/o di un attestato delle abilità conseguite nello svolgimento di specifiche mansioni nell'ambito del processo produttivo e/o formativo.

Nella formulazione della proposta formativa si adotteranno "**Criteri descrittivi**" di competenze, abilità e conoscenze così come descritti nello Strumento operativo (D) della Determinazione del Dirigente n. 7 di data 16 febbraio 2018 del Dipartimento della conoscenza con oggetto: "Linee guida tecnico operative a supporto dell'implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale dei titoli di istruzione e di qualificazione professionale" (art. 4 allegato 1, deliberazione giunta provinciale n. 2470, 29 dicembre 2016), riferendosi, ai profili professionali ricompresi nel repertorio dei profili professionali della PAT.

Destinatari

Persone in età lavorativa, disoccupate o prive di occupazione che si trovano in situazione di svantaggio, così come definita dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro nella parte III Requisiti di accesso; la condizione di svantaggio deve essere attestata dal competente servizio pubblico.

Persone disoccupate con difficoltà occupazionale molto alta, segnalate per l'iscrizione all'intervento direttamente dai Centri per l'Impiego.

Richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale, presenti in Trentino e accolti in progetti di accoglienza o usciti dall'accoglienza da non oltre un anno.

Minori privi di cittadinanza italiana di età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti, in abbandono scolastico e/o privi del conseguimento dell'obbligo scolastico e/o dell'obbligo formativo.

Articolazione

L'avvio del progetto è vincolato all'iscrizione di almeno 4 persone.

Il progetto può prevedere uno o più percorsi. Ogni percorso deve avere almeno 2 partecipanti.

I percorsi dovranno risultare dimensionati e strutturati tenendo conto delle propensioni, attitudini, capacità e motivazioni delle persone coinvolte.

L'eventuale tirocinio dovrà necessariamente essere svolto totalmente all'esterno del Soggetto attuatore del percorso e/o del Soggetto delegato e nel rispetto della normativa provinciale in materia di tirocini formativi e di orientamento. Se previsto, il tirocinio deve essere rivolto alla totalità dei partecipanti iscritti al percorso.

La durata della formazione individualizzata non potrà superare la durata della formazione in aula e/o laboratorio *pro capite*.

La durata dell'attività di supporto all'apprendimento potrà arrivare fino al 40% del totale delle ore di docenza.

La durata del tutoraggio d'aula non potrà superare il 40% della durata della formazione in aula e/o laboratorio.

Durata e finanziamento massimi

La durata corsuale dell'intervento potrà variare da un minimo di 150 ore a un massimo di 300 pro capite. Il corso potrà essere articolato su uno o più percorsi. Nel caso fosse prevista l'attivazione di un tirocinio di formazione e di orientamento, la durata corsuale dell'intervento potrà variare da un minimo di 270 ore a un massimo di 1.260 ore pro capite.

Il numero minimo di ore di tirocinio formativo e di orientamento non potrà essere inferiore alle 15 ore settimanali. Il numero di ore massimo è previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 24 novembre 2017 n. 1953 e s.m. all'articolo 4 intitolato. "Progetto formativo individuale (PFI). *"L'orario giornaliero o settimanale che il tirocinante è tenuto ad osservare, non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso"*.

Il costo ora-allievo (finanziamento totale / (durata corsuale *pro capite* per il numero allievi)) dell'intervento non potrà superare a preventivo € **30,00**.

E' prevista un'indennità di FORMAZIONE per disoccupati, o privi di occupazione. Si tratta di indennità di partecipazione destinate a giovani fino a 36 anni non compiuti che prendono parte a corsi di formazione cofinanziati dal Fondo sociale europeo (esclusi i frequentanti percorsi del sistema scolastico o formativo iniziale o che beneficiano di voucher formativi), in qualità di disoccupati o privi di occupazione, purché abbiano frequentato almeno il 70% della durata corsuale pro capite ed almeno il 70% della durata dell'eventuale tirocinio formativo e di orientamento ed abbiano conseguito un giudizio finale positivo. I requisiti per ricevere l'indennità (età e assenza di occupazione) devono essere posseduti al momento dell'iscrizione all'intervento formativo. Tale indennità sarà erogata ai corsisti il cui indicatore di condizione economica I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare), in corso di validità al momento dell'avvio del percorso o al momento dell'iscrizione, qualora questa avvenga

successivamente all'avvio del percorso stesso, non superi la soglia limite dello 0,20, calcolato per l'accesso alla quota dell'Assegno unico provinciale di cui all'art. 28 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20 prevista per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.. Le indennità previste ammontano a euro 1,50/ora e sono ammissibili solo per le ore di effettiva presenza di ogni singolo allievo alle attività corsuali (comprese le ore di individualizzata, escluse le ore di supporto formativo e fad asincrona ed escluse le ore di tirocinio formativo e di orientamento); le ore di assenza non possono essere computate anche se dovute a malattia o a infortunio o a qualsiasi altra causa, anche se giustificabile.

Qualora l'I.C.E.F. presentato dal corsista, ancorché rientrante nel limite sopra richiamato, non sia in corso di validità in relazione alla data di avvio del percorso o alla data di iscrizione, qualora questa avvenga successivamente alla data di avvio del percorso stesso, nessuna indennità potrà essere erogata.

In caso di svolgimento del tirocinio, deve essere prevista un'indennità di TIROCINIO formativo e di orientamento, da parte del soggetto promotore, corrispondente a quella minima prevista dalla normativa provinciale di riferimento, ossia pari a 70 euro settimanali o 300,00 euro mensili. La stessa sarà erogata a fronte di una frequenza oraria mensile pari al 70% delle ore mensili indicate dal progetto formativo e di orientamento.

Il costo massimo ammissibile per progetto è pari a euro 110.000,00

D. INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI A DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Codice 2021_2_922_02c - per un importo massimo finanziabile di euro 140.000,00

Analisi della situazione o del contesto sociale/organizzativo che motivano l'azione

La violenza sulle donne rappresenta un fenomeno che richiede un'attenzione particolare, un'attività molteplice e diversificata al fine di fornire risposte adeguate, efficaci e innovative. L'attuale risposta al bisogno di queste vittime si esplica anche con un'azione di tipo economico-lavorativo. Per questo si ipotizza una presa in carico da parte delle istituzioni nell'ottica di un inserimento lavorativo, attraverso azioni formative e attività di supporto. L'autonomia economica e lavorativa costituisce infatti in questo caso uno strumento indispensabile per uscire da una situazione di violenza in quanto favorisce la ricostruzione dell'autostima e quindi anche la ripresa di relazioni sociali positive e crea le basi dell'indipendenza economica dall'aggressore in primis.

Obiettivi

La finalità degli interventi è quella di accompagnare le vittime di violenza in uno dei passaggi più delicati dopo la fase acuta dell'emergenza, ponendo le basi per un nuovo percorso di vita indipendente prima dall'aggressore, ma poi progressivamente sempre più autonomo dal circuito assistenziale.

Attraverso questo tipo di intervento si vuole fornire degli strumenti propedeutici all'ingresso nel mondo del lavoro (ad esempio il mantenimento nel tempo di attenzione e motivazione, il riconoscimento dei ruoli, la gestione efficace delle proprie difficoltà), nonché specifiche conoscenze e competenze operative che possano migliorare la loro occupabilità.

Contenuti

I progetti di reinserimento lavorativo rivolti a donne vittime di violenza devono prevedere iniziative di formazione teorico-pratica in gruppo o individualizzate presso laboratori o in aula, più eventuali esperienze di tirocinio formativo e di orientamento presso imprese/enti del territorio. Il percorso dovrà portare all'acquisizione da parte dei corsisti di una certificazione delle competenze e/o di un attestato delle abilità conseguite nello svolgimento di specifiche

mansioni nell'ambito del processo produttivo e/o formativo.

Nella formulazione della proposta formativa si adotteranno "**Criteri descrittivi**" di competenze, abilità e conoscenze così come descritti nello Strumento operativo (D) della Determinazione del Dirigente n. 7 di data 16 febbraio 2018 del Dipartimento della conoscenza con oggetto: "Linee guida tecnico operative a supporto dell'implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale dei titoli di istruzione e di qualificazione professionale" (art. 4 allegato 1, deliberazione giunta provinciale n. 2470, 29 dicembre 2016), riferendosi, ai profili professionali ricompresi nel repertorio dei profili professionali della PAT.

Destinatari

Donne vittime di violenza in età lavorativa, che hanno assolto l'obbligo di istruzione anche per superamento dell'età dell'obbligo scolastico, presenti sul territorio della provincia di Trento e prese in carico dai servizi sociali territoriali. Sarà data precedenza assoluta a persone disoccupate residenti in provincia di Trento.

Articolazione

L'avvio del progetto è vincolato all'iscrizione di almeno 4 persone, anche se suddivise su percorsi diversi.

Il progetto può prevedere uno o più percorsi. Ogni percorso deve avere almeno 2 partecipanti.

I percorsi dovranno risultare dimensionati e strutturati tenendo conto delle propensioni, attitudini, capacità e motivazioni delle persone coinvolte.

L'eventuale tirocinio dovrà necessariamente essere svolto totalmente all'esterno del Soggetto attuatore del percorso e/o del Soggetto delegato e nel rispetto della normativa provinciale in materia di tirocini formativi e di orientamento. Se previsto, il tirocinio deve essere rivolto alla totalità dei partecipanti iscritti al percorso.

La durata della formazione individualizzata non potrà superare la durata della formazione in aula e/o laboratorio *pro capite*.

La durata dell'attività di supporto all'apprendimento potrà arrivare fino al 40% del totale delle ore di docenza.

La durata del tutoraggio d'aula non potrà superare il 40% della durata della formazione in aula e/o laboratorio.

Durata e finanziamento massimi

La durata corsuale dell'intervento potrà variare da un minimo di 150 ore a un massimo di 300 pro capite. Il corso potrà essere articolato su uno o più percorsi. Nel caso fosse prevista l'attivazione di un tirocinio di formazione e di orientamento, la durata corsuale dell'intervento potrà variare da un minimo di 270 ore a un massimo di 1.260 ore pro capite per percorso.

Il numero minimo di ore di tirocinio formativo e di orientamento non potrà essere inferiore alle 15 ore settimanali, il numero di ore massimo è previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 24 novembre 2017 n. 1953 e s.m. all'articolo 4 titolato. "Progetto formativo individuale (PFI). *"L'orario giornaliero o settimanale che il tirocinante è tenuto ad osservare, non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso"*.

Il costo ora-allievo (finanziamento totale / (durata corsuale *pro capite* per il numero allievi)) dell'intervento non potrà superare a preventivo **€ 30,00**.

È prevista un'indennità di FORMAZIONE per disoccupati, o privi di occupazione. Si tratta di indennità di partecipazione destinate a giovani fino a 36 anni non compiuti che prendono parte a corsi di formazione cofinanziati dal Fondo sociale europeo (esclusi i frequentanti percorsi del sistema scolastico o formativo iniziale o che beneficiano di voucher formativi), in qualità di disoccupati o privi di occupazione, purché abbiano frequentato almeno il 70% della durata corsuale pro capite ed almeno il 70% della durata dell'eventuale tirocinio formativo e di orientamento ed abbiano conseguito un giudizio finale positivo. I requisiti per ricevere l'indennità (età e assenza di occupazione) devono essere posseduti al momento dell'iscrizione all'intervento formativo. Tale indennità sarà erogata ai corsisti il cui indicatore di condizione

economica I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare), in corso di validità al momento dell'avvio del percorso o al momento dell'iscrizione, qualora questa avvenga successivamente all'avvio del percorso stesso, non superi la soglia limite dello 0,20, calcolato per l'accesso alla quota dell'Assegno unico provinciale di cui all'art. 28 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20 prevista per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.. Le indennità previste ammontano a euro 1,50/ora e sono ammissibili solo per le ore di effettiva presenza di ogni singolo allievo alle attività corsuali (comprese le ore di individualizzata, escluse le ore di supporto formativo e fad asincrona ed escluse le ore di tirocinio formativo e di orientamento); le ore di assenza non possono essere computate anche se dovute a malattia o a infortunio o a qualsiasi altra causa, anche se giustificabile.

Qualora l'I.C.E.F. presentato dal corsista, ancorché rientrante nel limite sopra richiamato, non sia in corso di validità in relazione alla data di avvio del percorso o alla data di iscrizione, qualora questa avvenga successivamente alla data di avvio del percorso stesso, nessuna indennità potrà essere erogata.

In caso di svolgimento del tirocinio, deve essere prevista un'indennità di TIROCINIO formativo e di orientamento, da parte del soggetto promotore, corrispondente a quella minima prevista dalla normativa provinciale di riferimento, ossia pari a 70 euro settimanali o 300,00 euro mensili. La stessa sarà erogata a fronte di una frequenza oraria mensile pari al 70% delle ore mensili indicate dal progetto formativo e di orientamento.

Il costo massimo ammissibile del progetto è pari a euro 40.000,00

5. DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PROPOSTA PROGETTUALE

Le proposte progettuali si compongono dei seguenti documenti:

- domanda di finanziamento in regola con le vigenti normative sul bollo (16,00 euro) contenente anche l'eventuale delega (qualora l'organismo proponente intenda delegare quote di attività secondo la normativa prevista nei "Criteri di attuazione"), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- descrizione progettuale: la proposta progettuale dovrà essere redatta in lingua italiana, con un numero massimo di 50.000 (cinquantamila) caratteri, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Tale descrizione dovrà risultare particolarmente accurata e puntuale nella parte descrittiva in quanto farà fede per l'attuazione dell'intervento. Il contenuto minimo e le caratteristiche della descrizione progettuale devono essere rispondenti ai requisiti indicati nel documento: "Criteri di valutazione";
- preventivo finanziario compilato secondo quanto previsto dal presente Avviso e dai "Criteri di attuazione", sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- disposizioni generali di gestione sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante;
- lettere di intenti e/o eventuali accordi di condivisione (se richiesti dalla specifica operazione);
- nel caso di presentazione da parte di A.T.I., R.T.I. Consorzio o G.E.I.E. non costituiti: dichiarazione di intenti di costituzione dell'A.T.I., R.T.I. Consorzio o G.E.I.E. (modello D) sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che intendono partecipare a tale consorzio o raggruppamento;
- nel caso di presentazione da parte di A.T.I., R.T.I. Consorzio o G.E.I.E. già costituiti: copia dell'atto di costituzione.

Tutti i documenti dovranno essere firmati a pena di inammissibilità:

- dal legale rappresentante dell'organismo proponente o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare l'organismo proponente);

- dal legale rappresentante dell'organismo capofila o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare l'organismo capofila) in caso di consorzi o raggruppamenti **già costituiti**,
- da tutti i legali rappresentanti o loro delegati con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare la società) dei soggetti che intendono partecipare al consorzio o raggruppamento nel caso di proposte progettuali presentate da A.T.I., R.T.I., consorzi o G.E.I.E. **non ancora costituiti**.

6. MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le domande dovranno essere redatte mediante utilizzo della procedura informatica.

Per fare ciò è necessario collegarsi all'indirizzo internet <http://www.fse.provincia.tn.it> e seguire il percorso: **area organismi pubblici e privati – avvisi e bandi – avvisi FSE**, dove si trova tutta la documentazione necessaria e il riferimento per effettuare la registrazione, qualora l'ente non fosse già registrato.

A registrazione avvenuta, il soggetto potrà accedere all'area riservata **enti – presentazione proposte progettuali** ove compilare online la proposta progettuale.

Le istruzioni operative per l'utilizzo di tale **procedura** sono contenute nella "Guida alla procedura informatica" reperibile sempre sul sito di cui sopra.

È inoltre necessario indicare in apposita sezione del sistema informativo gli estremi della marca da bollo da 16,00 euro (giorno, ora di emissione e identificativo di 14 cifre).

È necessario procedere alla conferma definitiva dei dati nella procedura informatica per poter procedere alla generazione dei documenti in formato digitale.

Occorre quindi scaricare la domanda e relativi allegati, sottoscrivere digitalmente i documenti, ricaricarli nel sistema informativo e inviarli all'Amministrazione, direttamente mediante il sistema informativo.

La domanda e gli allegati alla stessa dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare il soggetto richiedente).

Eventuali lettere di intenti e/o accordi di condivisione previste da specifiche operazioni dovranno essere redatti in carta libera, sottoscritti in modo digitale o autografo, scansionati e allegati alla domanda (unitamente al documento di identità dei sottoscrittori in caso di firma autografa). Nel caso di lettere di intenti e/o accordi di condivisione sottoscritti con strutture pubbliche non è richiesto l'invio della copia di un documento di identità del sottoscrittore.

7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

E' possibile presentare la domanda, con le modalità indicate ai paragrafi precedenti, a partire da martedì 25 gennaio 2022 ed entro la seguente scadenza: le ore 12.30 del giorno **venerdì 25 febbraio 2022**

8. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

La ricevuta rilasciata dal sistema informativo con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione costituisce comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992.

Il procedimento dovrà concludersi in 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

9. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI DI VALUTAZIONE E PRIORITÀ

L'Agenzia del Lavoro – Ufficio Formazione e sviluppo dell'Occupazione effettuerà la verifica dei requisiti formali di ammissibilità dei progetti presentati. Il contenuto minimo e le caratteristiche della descrizione progettuale devono essere rispondenti ai requisiti indicati nel documento "Criteri di valutazione" – Allegato 1 (azioni ordinarie) stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 12 ottobre 2015 n. 1740 avente per oggetto "Approvazione dei Criteri di valutazione dei progetti a cofinanziamento Fondo Sociale Europeo"

La proposta progettuale dovrà essere particolarmente accurata e puntuale, in quanto farà fede anche per l'attuazione dell'intervento.

Sarà disposta l'inammissibilità della domanda nei seguenti casi:

- a) domanda non compilata in lingua italiana;
- b) mancanza, da parte del richiedente, dei requisiti di cui al paragrafo 3;
- c) mancato inoltro della domanda entro i termini e con le modalità definite nei paragrafi 6 e 7;
- d) mancanza della firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente o di suo delegato con potere di firma sulla domanda;
- e) mancanza di uno o più allegati alla domanda;
- f) mancanza della firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente o di suo delegato con potere di firma su uno o più allegati alla domanda;
- g) progetti presentati da soggetti che stiano svolgendo, per l'Amministrazione provinciale, attività/funzioni di assistenza tecnica, supporto ed erogazione di servizi nel campo dell'orientamento lavorativo e di sostegno alle attività formative, al fine di favorire l'impiego o reimpiego dei lavoratori, nel caso in cui tali attività orientino l'utenza per l'adesione o iscrizione a percorsi formativi rientranti nelle azioni del presente avviso anche in caso di costituzione in raggruppamento o consorzio o G.e.i.e.;
- h) cause di conflitto di interesse valutate da Agenzia del Lavoro ai sensi del precedente paragrafo 3;
- i) mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I. (o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.) o della lettera d'intenti per la sua costituzione sottoscritta da tutti i componenti;
- j) avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento a carico dell'organismo proponente (o di ciascun componente nel caso in cui il progetto sia presentato da A.T.I., R.T.I., consorzio o G.E.I.E.);

Nei casi e) ed f) l'Amministrazione prima di rendere inammissibile la domanda, assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per integrare gli elementi mancanti, mantenendo l'ordine cronologico di registrazione della domanda originaria. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Qualora l'Amministrazione richieda di regolarizzare la documentazione, il decorso del termine del procedimento rimane sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino alla data di ricevimento delle stesse o, qualora non vengano prodotte integrazioni da parte del richiedente, fino allo scadere del termine assegnato per la regolarizzazione.

Al di fuori dei casi che prevedono l'inammissibilità del progetto, la mancata compilazione di parti della descrizione progettuale **non darà luogo a richiesta di integrazioni**, ma inciderà sulla valutazione della stessa, in rapporto all'importanza degli elementi mancanti.

L'Amministrazione potrà non approvare parti di progetto o richiedere una parziale modifica in sede di attuazione qualora essi non siano perfettamente coerenti con le disposizioni del presente avviso.

Non comporteranno esclusione le irregolarità concernenti l'imposta di bollo, bensì le diverse

conseguenze previste dalla vigente normativa come l'obbligo di regolarizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni da parte dell'Autorità competente.

I progetti ritenuti ammissibili, verranno valutati secondo i "Criteri di valutazione" – Allegato 1 (azioni ordinarie) stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1740 di data 12 ottobre 2015 avente per oggetto "Approvazione dei Criteri di valutazione dei progetti a cofinanziamento Fondo Sociale Europeo" per la presentazione proposte aventi contenuto formativo a valere sul PO 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, dal Nucleo tecnico di valutazione di cui all'art. 22 del Regolamento FSE e FESR

Nel paragrafo 4, per ogni operazione, sono previsti inoltre particolari criteri relativi all'articolazione del percorso. Qualora specifiche tipologie di operazioni prevedano l'obbligatorietà di particolari contenuti, il sistema informativo non consentirà di confermare in modo definitivo l'istanza di partecipazione, in assenza di tali moduli.

Il Nucleo tecnico, nella valutazione delle proposte progettuali, assegnerà uno specifico punteggio premiante alle iniziative che concorrono alle strategie trasversali del PO (pari opportunità, innovazione, sviluppo sostenibile) secondo quanto indicato nel documento "Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento FSE".

Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che abbiano ottenuto:

- la non pertinenza in relazione alla voce A0;
- un punteggio inferiore o uguale a trenta dato dalla somma dei punteggi ottenuti nell'area coerenza progettuale esterna e interna;
- un punteggio totale inferiore o uguale a cinquanta.

Sarà approvata una graduatoria per ciascuna operazione prevista nella presente procedura. I progetti verranno collocati in graduatoria sulla base del punteggio conseguito e finanziati sulla base delle risorse disponibili. Qualora più progetti risultino con lo stesso punteggio, verrà data precedenza a quelli con costo per unità di formazione (costo totale a preventivo/numero ore formazione complessiva) inferiore e, a parità anche di tale parametro, verrà preferito quello sottoscritto per primo nella procedura informatica. Qualora se ne ravvisi la necessità, il costo totale delle proposte risultate aggiudicatrici sarà ridotto secondo criteri di congruità/equità. Qualora a seguito della valutazione, della costruzione della graduatoria e del budget a disposizione per ciascuna operazione, risultino delle risorse non attribuite, le risorse eccedenti andranno ad aggiungersi al budget a disposizione delle altre operazioni che presentano progetti non finanziati o parzialmente finanziati. Inoltre nel caso in cui si verificassero delle economie, o per la rinuncia espressa da parte di un soggetto attuatore, le stesse potranno essere destinate al finanziamento di progetti non finanziati o parzialmente finanziati della medesima operazione e in subordine delle altre operazioni. Si rispetterà nell'attribuzione delle risorse non attribuite l'ordine di elencazione delle operazioni presente nelle aree di intervento elencate nel precedente paragrafo 4.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare le risorse per il finanziamento delle azioni del presente avviso, fermo restando la disponibilità delle stesse ed entro i termini di durata della graduatoria, nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità e previo motivato provvedimento. Potranno essere comunque finanziate solo le proposte progettuali che abbiano raggiunto un punteggio, espresso dal Nucleo di valutazione, di almeno 50 punti.

10. COSTI AMMISSIBILI E PARAMETRI

I costi ammissibili per il finanziamento delle operazioni del presente avviso sono quelli riferiti alla rendicontazione a costi reali tramite l'utilizzo di un tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti (art. 67.1 (a) e (d) del Reg. (UE) 1303/2013) di cui alla Sezione A, paragrafo 4.1.3 dei "Criteri di attuazione". In particolar modo sono applicabili alle presenti attività le deroghe ai parametri di costo e di attuazione indicate nei "Criteri di attuazione" per gli interventi rivolti a soggetti disabili o persone in situazioni di disagio sociale previste per l'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà". In tale documento sono indicati anche i limiti, le modalità di calcolo e i vincoli a cui essi

devono sottostare.

In particolare:

- le ore complessive dedicate all'assistenza del tirocinio formativo e di orientamento (tutoraggio del tirocinio formativo e di orientamento) possono essere previste in misura massima pari al 100% della durata dello stesso tirocinio;
- le ore complessive di formazione individualizzata (somma totale delle ore) possono essere calcolate fino al doppio delle ore previste nei "Criteri di attuazione" per le relative fasce di durata corsuale;
- le ore complessive di supporto all'apprendimento possono arrivare fino al 40% del totale delle ore di docenza.

La percentuale di costi indiretti (costi indiretti/costi diretti), indicata nel preventivo finanziario da parte dell'Ente, non potrà subire variazioni in aumento in sede di presentazione del consuntivo di gestione.

Le spese di assicurazione dei partecipanti sono riconoscibili solo ai fini del rispetto dei requisiti previsti al paragrafo 3.4 dei "Criteri per l'Attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" (INAIL, RCO, RCT e polizze assicurative infortuni).

11. APPROVAZIONE E DURATA DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie dei progetti saranno approvate con determinazione del dirigente del Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del Lavoro e pubblicate sul sito internet <https://fse.provincia.tn.it> – area organismi pubblici e privati – graduatorie, nonché sul sito www.agenzia lavoro.tn.it – Argomenti – Occupazione disabili e svantaggiati – Formazione FSE per disabili e svantaggiati – Graduatorie e comunicate con lettera di esito istruttoria che concluderà il procedimento amministrativo di valutazione.

Potranno essere finanziate, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 13, solo le proposte progettuali rientranti nella graduatoria di finanziabilità di ciascuna delle 4 linee di intervento. Le graduatorie avranno validità dalla data di approvazione e fino al 30 aprile 2023.

12. DECADENZA DALLE GRADUATORIE

I soggetti che risultano nella graduatoria dei progetti approvati decadranno dalla medesima nei casi sotto riportati:

- gli organismi che non attivano il procedimento di accreditamento entro i termini previsti dal presente avviso a norma dell'art. 25 comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015;
- gli organismi che, avendo attivato il procedimento nei termini previsti, ottengono il diniego dell'accREDITamento;
- gli organismi nei confronti dei quali, a seguito di rinuncia dell'accREDITamento ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del medesimo decreto o a seguito della perdita dei requisiti richiesti, si procede alla revoca dell'accREDITamento stesso.

In caso di decadenza di uno o più soggetti, rientranti nella graduatoria di finanziabilità di cui al precedente paragrafo 11, subentreranno in graduatoria di finanziabilità altri soggetti le cui proposte progettuali siano risultate approvate (ancorché non in posizione utile per il finanziamento), in ordine decrescente di punteggio o di priorità se a pari punteggio.

13. FINANZIAMENTO

Le proposte formulate sono considerate quali domande di sovvenzione all'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento. Le proposte progettuali saranno finanziate con determinazione da parte del dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del Lavoro. Tale atto sarà adottato solo a seguito del raggiungimento del numero minimo di partecipanti per ciascun progetto (la numerosità dei partecipanti sarà la maggiore tra

il numero previsto in ipotesi progettuale e quanto richiesto dalla singola linea di intervento). Il soggetto attuatore è quindi tenuto, una volta raccolte le iscrizioni dei partecipanti, a inviare all'Agenzia del Lavoro la richiesta di attivazione del corso riportante la data di avvio (indicativa) e i nominativi dei partecipanti. **La verifica dei requisiti di ammissibilità dei partecipanti è in capo al soggetto attuatore.**

L'Agenzia del Lavoro adotterà atti di finanziamento dei progetti in ordine di presentazione della richiesta di attivazione ed entro i limiti di finanziamento approvati con l'atto di approvazione delle graduatorie. Il soggetto attuatore potrà iniziare gli interventi solo a seguito della comunicazione di avvenuto finanziamento. Pertanto, il soggetto attuatore dovrà tenere in considerazione quanto sopra detto nella presentazione della richiesta, rispettando i tempi tecnici di adozione del provvedimento di finanziamento.

Per l'avvio delle attività deve essere data preventiva comunicazione all'Agenzia del Lavoro.

Nel caso di A.T.I., R.T.I., consorzio o G.E.I.E l'attività formativa non potrà avere inizio prima della consegna della documentazione relativa alla formalizzazione dell'A.T.I., R.T.I., consorzio o G.E.I.E. Detta documentazione di costituzione dovrà essere depositata presso l'Amministrazione provinciale entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della "lettera di esito istruttoria" di cui al precedente paragrafo 11 - pena la decadenza dalla graduatoria medesima.

14. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E NORME/TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Gli obblighi del soggetto attuatore sono precisati nel presente avviso, nei "Criteri di attuazione" alla Sezione A, nonché nelle "Disposizioni generali di gestione". Le attività devono essere realizzate secondo le modalità e i tempi previsti nel presente avviso in riferimento a ciascuna specifica operazione, nonché nei "Criteri di attuazione". In tali "Criteri" sono definite anche le modalità di rendicontazione degli interventi. La Provincia erogherà i finanziamenti (anticipi, stati di avanzamento e saldi) secondo i tempi e modalità previsti dai "Criteri di attuazione". I soggetti attuatori devono attenersi strettamente ai regolamenti comunitari vigenti in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (art. 115 e 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e allegato XII allo stesso regolamento) nonché a quanto disposto nei "Criteri di attuazione".

15. AFFIDAMENTO DI QUOTE DI ATTIVITÀ A SOGGETTI TERZI

Il ricorso a enti/soggetti terzi per lo svolgimento di attività strettamente inerenti i progetti approvati, si configura sempre come delega ogni qual volta le prestazioni siano rese da un'impresa (anche individuale). È obbligo del soggetto presentatore indicare nella proposta di progetto:

- il soggetto a cui intende delegare parte dell'attività,
- l'attività delegata,
- le motivazioni,
- l'importo oggetto di delega,
- presentazione in allegato della "denuncia di delega" (modello A Istanza e Delega).

Le disposizioni e i vincoli che devono essere rispettati nell'affidamento di quote di attività a terzi sono definite nei "Criteri di attuazione".

Nel caso le attività delegate contemplino il trattamento di dati personali il cui titolare è la Provincia autonoma di Trento, l'Ente è fin d'ora autorizzato alla nomina del delegato quale subresponsabile del trattamento nei limiti del comma 4 dell'art. 28 del GDPR (Regolamento generale sulla Protezione dei dati personali), come indicato alla lettera o) della disposizione n. 4 delle Disposizioni generali di gestione.

16. TITOLO INTERVENTO

Il titolo del corso dovrà essere rappresentativo del contenuto/obiettivi dell'intervento. Esso verrà infatti utilizzato nella stampa dei certificati di frequenza. In particolar modo esso non dovrà contenere riferimenti a situazioni di salute/etnia e/o condizione di svantaggio dei corsisti.

17. VERIFICHE DI GESTIONE

Le attività saranno oggetto di verifiche di gestione, comprendenti verifiche amministrative e controlli ispettivi in loco, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/13 secondo le procedure di controllo definite dall'Amministrazione.

18. TUTELA DELLA PRIVACY E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

Nella realizzazione dell'intervento il Soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell'Amministrazione provinciale ai sensi della normativa citata.

I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa e adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo sociale europeo (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Ai fini della trasparenza, si comunica che, ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92, l'esito del procedimento di presentazione delle domande sarà pubblicato sui siti istituzionali della Provincia autonoma di Trento e del Fondo sociale europeo in Trentino.

Infine, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, si informa che i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico Arachne, per l'individuazione del rischio di frode.

19. INFORMAZIONI

Per informazioni sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Formazione e sviluppo dell'Occupazione 0461 499600 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: formazionesegreteria.adl@provincia.tn.it.



Allegato 2

Disposizioni generali di gestione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE relative all'“Avviso per la presentazione di proposte progettuali a contenuto formativo finalizzate all'inclusione lavorativa e sociale di soggetti svantaggiati” a valere sul Programma Operativo FSE 2014–2020, Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Legale rappresentante dell'organismo denominato _____

Con sede _____ cod.fisc./partita iva _____

Proponente il progetto denominato

(codice _____)

DICHIARA



di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:

- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare gli art. 18 - 20;
- nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;

- nel Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali;
- nell'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;
- nel Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377, e modificato dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292 approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, nonché con decisione C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021;
- nel d.P.P. 14 settembre 2015, n.12-26/Leg., avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale" di seguito denominato "Regolamento";
- nell'"Avviso per la presentazione di proposte progettuali a contenuto formativo finalizzate all'inclusione lavorativa e sociale di soggetti svantaggiati" a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento approvato unitamente alle presenti disposizioni generali di gestione;
- nella deliberazione n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob.2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020", approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1462 del 30 agosto 2016", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, di seguito denominati "Criteri di attuazione";
- di accettare, preliminarmente all'eventuale finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento, le seguenti disposizioni generali di gestione.

DISPOSIZIONE N.1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Struttura provinciale competente, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività l'organismo attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nella sezione A dei "Criteri di attuazione";
- rispettare le disposizioni relative alle dichiarazioni trimestrali, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33 del "Regolamento" e Sezione A "Criteri di attuazione";

- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico - organizzativo e amministrativo;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali;
- conservare presso di sé la documentazione costituita dai titoli giustificativi delle spese sostenute, i registri di presenza, i testi didattici e le dispense delle attività formative per quindici anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale e degli altri organismi dell'Unione Europea o nazionali preposti, in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi secondo quanto stabilito nei "Criteri di attuazione";
- utilizzare per la registrazione delle presenze dei partecipanti lo strumento del Registro Elettronico qualora fornito dall'Amministrazione provinciale o in alternativa il registro cartaceo fornito dall'Amministrazione provinciale;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto.

DISPOSIZIONE N.2

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nella descrizione progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione, nel rispetto degli importi massimi ammissibili per singola voce di costo e dei parametri di costo stabiliti nel paragrafo 4.1 dei "Criteri di attuazione".

L'organismo attuatore deve mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale, nonché a fornire all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima descrizione progettuale.

DISPOSIZIONE N.3

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dall'organismo attuatore entro i termini previsti specificatamente nell'Avviso.

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nella Sezione A dei "Criteri di attuazione" e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2023, compresa l'eventuale proroga, pena il non riconoscimento delle spese sostenute.

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti nell'Avviso e nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N.4

L'organismo attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia

finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo III del Regolamento sopraccitato, e in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'organismo attuatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali dei destinatari degli interventi di propria competenza, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale e delle prescrizioni dell'Autorità di controllo.

Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche destinatarie degli interventi, forniti con la domanda di iscrizione nonché eventuali ulteriori dati conferiti nel corso dell'implementazione delle attività, soltanto su istruzione documentata del Titolare, per le finalità di implementazione e rendicontazione delle attività finanziate. Tali dati saranno raccolti ed elaborati attraverso il sistema informativo FSE al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi. I trattamenti, che potranno essere effettuati con o senza strumenti automatizzati, comprendono solamente le operazioni di raccolta, registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati personali;
- b) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- c) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nel rispetto del Capo VI del Regolamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- d) garantire il rispetto dei principi comunitari in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento, nonché il rispetto della Privacy Policy del Titolare approvata con deliberazione della Giunta provinciale 54/2019 e s.m.;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle minime di cui alla circolare AGID n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni;
- g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- i) comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni violazione dei dati personali (data breach) che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare e cooperare con il Titolare per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento. Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, il Responsabile dovrà fornire tutte le informazioni disponibili relative alla natura della violazione (compresi il numero

- approssimativo di interessati e di relative registrazioni); alle probabili conseguenze della violazione; alle misure adottate o di cui si propone l'adozione;
- j) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO), garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento;
 - k) procedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratori di Sistema, conservandone l'elenco e adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici e conservare i relativi access log per almeno 6 mesi, nel rispetto del Provvedimento del Garante del 27/11/08;
 - l) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
 - m) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione o perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;
 - n) cancellare tutti i dati personali nei termini previsti dal punto 7.2 dei "Criteri di attuazione" in merito alla rendicontazione della spesa, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili;
 - o) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 28, solamente previa autorizzazione scritta del Titolare. L'Ente è tuttavia fin d'ora autorizzato ad avvalersi, in qualità di subresponsabile/i del trattamento dei dati, del/i soggetto/i terzo/i indicato/i nella Delega di attività presentata con l'Istanza. Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione delle Disposizioni, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole. In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, da ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, da ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N.5

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art.33 d.P.P.12-26/Leg/2015)

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza e importi percentuali:

- un anticipo fino ad un massimo del 20% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative;
- ulteriori stati di avanzamento, fino al massimo del 60% del finanziamento concesso, a fronte delle dichiarazioni delle spese sostenute con cadenza trimestrale. Gli stati d'avanzamento sono erogati a fronte di spese effettivamente sostenute e certificate nelle dichiarazioni trimestrali;

- a saldo, erogato a seguito del controllo della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo finanziato.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, aumentato del 10% dell'anticipo stesso. Tale garanzia è svincolata dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'esatta esecuzione delle attività garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore.

Le modalità di liquidazione sono specificate nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art.125, comma 4, lettera b) del regolamento (UE) 1303/13, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. L'organismo attuatore inoltre dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione". Nel caso in cui l'organismo attuatore al momento della presentazione della rendicontazione dichiari la parziale utilizzazione dei finanziamenti percepiti a titolo di stato di avanzamento, dovrà contestualmente presentare l'attestazione dell'avvenuta restituzione dell'importo inutilizzato mediante versamento bancario o postale alla Tesoreria Provinciale. Il pagamento dell'anticipo/stato di avanzamento/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo/saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla documentazione contabile, si avvale di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze sezione A, di cui al D.lgs. n. 135 del 17 luglio 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione, l'organismo attuatore collabora con la società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione ed alle spese sostenute.

DISPOSIZIONE N.6

L'organismo attuatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione nelle forme e nei modi previsti nella Sezione A dei "Criteri di attuazione" e nell'avviso.

DISPOSIZIONE N.7

In caso di inosservanza da parte del soggetto attuatore delle disposizioni stabilite nell'Avviso, nella sezione A dei "Criteri di attuazione" e nelle presenti disposizioni, verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle leggi in materia e alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N.8

L'organismo attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'organismo attuatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'organismo attuatore si impegna, inoltre, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, l'organismo attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

L'organismo attuatore si impegna ad avviare l'attività formativa solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) RCO, RCT e polizze assicurative infortuni che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività, così come previste dai "Criteri di attuazione" con relativi massimali. Gli estremi delle posizioni assicurative dovranno essere inseriti nel sistema informativo prima dell'avvio delle attività. L'organismo attuatore si impegna a tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte dell'organismo attuatore e in adempimento del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". L'amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'organismo attuatore e la documentazione antimafia. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla sezione A dei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 9

Il soggetto attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante o suo delegato*
(Nome e Cognome)

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto proponente approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare le Disposizioni n. 3, n. 4, n. 5, n. 7 e n. 8.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante o suo delegato*
(Nome e Cognome)

In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.

**Secondo quanto previsto dall'Avviso, le presenti Disposizioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato.*